

PRESCRIZIONI

I gestori degli stabilimenti che svolgono le attività previste nell'elenco alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 che intendono avvalersi dell'autorizzazione generale semplificata di cui al presente atto, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, sono tenute all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. I gestori degli stabilimenti nuovi/modificati/trasferiti, trascorsi 45 giorni dall'adesione all'autorizzazione devono effettuare la messa in esercizio dell'impianto, pena la decadenza dell'atto autorizzativo. La data di messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata dal gestore dello stabilimento per iscritto, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia o Città metropolitana, alla sezione provinciale di ARPA.
2. I gestori degli stabilimenti dovranno operare nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo di cui all'Allegato IV Parte II alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali.
3. L'autorizzazione generale semplificata non può essere rilasciata in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e/o nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo 03/02/1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61 e nel caso in cui nell'impianto e/o nell'attività si siano superate le soglie di consumo di solventi previste alla Parte II dell'Allegato III alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.
4. Nel caso che, nello stabilimento si effettui la produzione, manipolazione, trasporto immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulente dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'allegato V alla parte quinta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.
5. L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.
6. Nello svolgimento dell'attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili.
7. La presente autorizzazione generale semplificata ai sensi del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 articolo 272 comma 3, ha validità di 15 anni.
8. Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'Allegato X alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 o a quanto previsto dalle prescrizioni indicate nei piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del Decreto.

Luogo	Data	Il dichiarante

